MELEAM SPA

PROCEDURA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

INDICE

Art. 1 – Principi generali.....p.3

Art. 2 – Aspetti definitori.....p.3

Art. 3 – Ambito di applicazione..... p.5

Art. 4 – Soggetti legittimati.....p.6

Art. 5 – Oggetto della segnalazione.....p.7

Art. 6 – Disciplina delle segnalazioni anonime.....p.7

Art. 7 – Modalità della segnalazione.....p.8

Art. 8 – Fasi della procedura di segnalazione.....p.8

Art. 9 – Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, denunce.....p.11

Art. 10 – Riservatezza dell'identità del segnalante p.11

Art. 11 – Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione.....p.12

Art. 12 – Divieto di ritorsione.....p.12

Art. 13 – Limitazioni di responsabilità.....p.13

Art. 14 – Rinunce e transazioni.....p.13

Art. 15 – Condizioni per le misure di protezione.....p.14

Art. 16 – Notizie sullo stato della segnalazione.....p.14

Art. 17 – Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali.....p.14

Art. 18 – Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing.....p.15

Art. 19 – Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing.....p.16

Art. 20 – Entrata in vigore.....p.16

ART 1 – PRINCIPI GENERALI

A. MELEAM SPA (di seguito anche MELEAM) favorisce l'adozione delle procedure *whistleblowing* quale fondamentale misura etica e di prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando, quindi, le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledano l'interesse pubblico di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

B. La presente Procedura disciplina specificamente la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti, disponendo, quindi, misure a tutela degli autori della segnalazione e di altri soggetti. MELEAM SPA tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

C. Per quanto non espressamente previsto dalla Procedura si rinvia alle prescrizioni di cui al d.lgs. 24/2023.

D. La finalità della presente Procedura è, in particolare, quella di regolamentare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

1) soggetti che possono effettuare la segnalazione;
2) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
3) procedimento di gestione della segnalazione;
4) termini procedurali;
5) disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
6) responsabilità dei soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

E. MELEAM SPA assicura un dedicato canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - il rispetto della normativa di riferimento - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, quindi, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

F. La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della gestione delle segnalazioni.

G. Nell'Allegato 1 alla presente Procedura sono, inoltre, fornite informazioni circa le modalità per effettuare segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica.

ART 2 – ASPETTI DEFINITORI

Ai fini della presente Procedura si intende per:

A. DIRETTIVA (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
B. DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24, recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
C. VIOLAZIONE: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MELEAM SPA come previsti dal decreto e richiamati dalla presente Procedura;
D. INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con la quale, la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
E. SEGNALANTE: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
F. SEGNALAZIONE: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
G. SEGNALAZIONE INTERNA: comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
H. SEGNALAZIONE ESTERNA: comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del decreto;
I. SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione di violazioni redatta senza indicazione dell'identità del segnalante;
J. DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
K. DENUNCIA: denuncia effettuata presso l'Autorità competente, giudiziaria o contabile;

L. FACILITATORE: persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

M. CONTESTO LAVORATIVO: contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

N. PERSONA COINVOLTA: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

O. RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

P. SEGUITO: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Q. RISCONTRO: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative alla gestione della segnalazione;

R. RGS: Responsabile della gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023;

S. CUSTODE DELL'IDENTITÀ: soggetto individuato dall'Amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RGS di accedere all'identità del segnalante;

T. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare, secondo il codice etico e di comportamento adottato da MELEAM SPA.

ART 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità,

di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo, laddove il segnalante renda nota la propria identità.

La presente Procedura non si applica:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati dalla direttiva;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ART 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI

I soggetti legittimati ad eseguire segnalazioni sono di seguito individuati: (a) dipendenti, lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di MELEAM SPA, come definiti dal decreto; (b) lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di MELEAM SPA; (c) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso MELEAM SPA; (d) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di MELEAM SPA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso MELEAM SPA.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi: (a) quando il rapporto giuridico è in corso; (b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (c) durante il periodo di prova; (d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di MELEAM SPA e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta ovvero per la quale opera.

MELEAM SPA (a) prende in considerazione le segnalazioni anonime, solo, quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari; (b) provvede in ogni caso, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, a registrarle, ai fini degli indicatori interni, mediante caricamento sulla piattaforma informatica.

ART 7 – MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro: (a) in forma scritta tramite la piattaforma informatica dedicata, reperibile sulla intranet aziendale alla voce "Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite" o collegandosi al link internet reso disponibile da MELEAM SPA ai soggetti abilitati ad effettuare la segnalazione; (b) in forma orale mediante richiesta di incontro con il RGS, da formulare attraverso la piattaforma informatica. In occasione dell'incontro, il RGS fornisce assistenza al segnalante per la formulazione della segnalazione tramite piattaforma informatica attraverso la quale verrà altresì attestato l'avvenuto incontro.
In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il RGS è tenuto ad astenersi. In tali fattispecie o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del RGS, la segnalazione sarà gestita dal legale rappresentante. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RGS devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 8 giorni dal ricevimento. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante. Le segnalazioni ovvero le denunce possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti - al RGS ovvero all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria. È prevista, altresì, la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla direttiva e dal decreto, è raccomandato valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RGS. I presupposti e le modalità per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Procedura

ART 8 – FASI DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Le fasi della procedura di segnalazione consistono in (a) registrazione, (b) valutazione preliminare (c) istruttoria (d) trasmissione.

REGISTRAZIONE - Il RGS ricevuta la segnalazione provvede (a) alla registrazione, anche

tramite la piattaforma informatica, su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione; (b) alla corretta identificazione del segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione; (c) alla separazione, anche tramite la piattaforma informatica, dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e che sia resa possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito; (d) al rilascio, al segnalante, anche tramite la piattaforma informatica, della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante; (e) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto.

VALUTAZIONE - Il RGS, dopo una preliminare valutazione (a) appura la gravità della condotta illecita imputata al segnalato verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura; (b) verifica la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo; (c) svolge, ove necessario, attività di verifica e, comunque, chiede, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza; (d) identifica i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il RGS dichiara inammissibile la segnalazione per (a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di MELEAM SPA (b) manifesta incompetenza di MELEAM SPA sulle questioni segnalate; (c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; (d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; (e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; (f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del *whistleblower,* i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta

inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RGS procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.
Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RGS provvede tempestivamente alla sua trasmissione ai soggetti o alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
La fase di valutazione preliminare si conclude, non oltre 15 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

ISTRUTTORIA - Nel caso che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RGS avvia l'attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Durante l'attività di verifica, il RGS può chiedere il supporto delle strutture dell'Autorità e degli organi di controllo interno, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Le strutture di MELEAM SPA interessate dall'attività di verifica del RGS garantiscono la massima e tempestiva collaborazione. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive. In nessun caso possono essere effettuate verifiche al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque lesive della dignità e della riservatezza o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare o da compromettere il decoro. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RGS procede alla immediata archiviazione, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti, invece, non manifestamente infondata, il RGS provvede tempestivamente alla sua trasmissione ai soggetti o alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura. La fase istruttoria si conclude, non oltre 2 mesi decorrenti dalla data di avvio della stessa.

TRASMISSIONE - Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RGS - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua, tra i seguenti, i soggetti ai quali inoltrare la

segnalazione medesima: (a) responsabile del procedimento disciplinare, ai soli fini dell'eventuale avvio del procedimento stesso; (b) Autorità giudiziaria, ANAC ovvero altre Autorità pubbliche, per i rispettivi profili di competenza. Il RGS provvede a informare il Collegio del seguito, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di MELEAM SPA. In caso di trasmissione della segnalazione, il RGS comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. Il Collegio e il responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il RGS dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione stessa o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RGS invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

ART 9 – SEGNALAZIONI ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE, DENUNCE

MELEAM SPA mette a disposizione le informazioni relative al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni. Si rinvia, a tal fine, all'Allegato 1 alla presente Procedura.

ART 10 – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RGS. È fatto divieto assoluto al RGS, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare. Il RGS, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, in ipotesi particolari, quando, ad esempio, la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni risulti indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. MELEAM SPA tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. La segnalazione è

sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti. della legge 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013. Resta, altresì, fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003. Ferme le previsioni di cui innanzi, la persona coinvolta può essere sentita, oppure, su sua richiesta, produrre osservazioni scritte e documenti. Nell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero in occasione dell'incontro diretto, il segnalante è informato dell'eventualità che la segnalazione possa essere trasmessa, per i seguiti del caso, alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla legge.

ART 11 – SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano (a) al segnalante; (b) ai facilitatori; (c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente; (e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. Restano ferme le ulteriori previsioni per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

ART 12 – DIVIETO DI RITORSIONE

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di omissioni, atti o comportamenti vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone che godono di protezione, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone che godono di protezione, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del decreto: (a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; (b) retrocessione di grado o mancata promozione; (c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro,

riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; (d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; (e) note di merito negative o referenze negative; (f) adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie; (g) coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo; (h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; (i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; (m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; (n) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento immotivato di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

ART 13 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto[1] o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata conformemente al decreto e alla Procedura.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART 14 - RINUNCE E TRANSAZIONI

---

[1] *Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali*".

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile.

ART 15 - CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni: (a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo; (b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente Procedura. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

ART 16 - NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RGS sullo stato della segnalazione. Il RGS, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, risponde alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

ART 17 - MISURE DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunicazioni tra RGS e segnalante devono avvenire tramite piattaforma informatica, al fine di massimizzare la tutela della riservatezza.

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RGS, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RGS e/o ai soggetti competenti a riceverle e/o a dare seguito alle medesime e al personale di supporto a ciò autorizzato.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato, anche previamente sentito il RPD, a norma

del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 51/2018.I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da MELEAM SPA , in qualità di titolare del trattamento, per il tramite dei soggetti competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni e del relativo personale di supporto autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del d.lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

MELEAM SPA definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. 51/2018.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 51/2018.

ART 18 - ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il RGS raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime pervenute in corso d'anno, anche al fine di poter:

a) identificare le aree di criticità di MELEAM SPA sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento o implementazione del sistema di controllo interno, anche in raccordo con i competenti Organi e le competenti strutture di MELEAM SPA;

b) introdurre, per quanto di competenza e ove necessario, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prassi attuative;
c) rendicontare, ove richiesto, i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing*, con le modalità di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (Relazione annuale) o del Piano Nazionale Anticorruzione.

ART 19 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

MELEAM SPA:

a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili anche sul proprio sito internet nella sezione *whistleblowing*;
b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti legittimati di effettuare la segnalazione assicurando, quindi, tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato;
c) garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del RGS e del personale di supporto;
d) promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo;
e) intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

ART 20 - ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è pubblicata sul sito internet a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Allegato 1 - Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

Meleam SpA mette a disposizione dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti legittimati, informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni sia interne che esterne.

Segnalazione esterna

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo in presenza delle condizioni espressamente previste dalla legge; in particolare, il soggetto legittimato può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della presentazione:

- il canale interno non risulta attivo e/o conforme alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati e ragionevoli motivi di ritenere che, ove effettuata,
  - alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
  - la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  - la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente all'ANAC che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Laddove pervengano segnalazioni che evidenzino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, estranei alle competenze ANAC, le stesse segnalate ai competenti organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Denuncia

Al segnalante è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Le Autorità presso le quali è sporta denuncia sono tenute, anch'esse, al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e sulla tutela del contenuto delle segnalazioni previste dal decreto.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica rappresenta un'ulteriore modalità di segnalazione. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network (Facebook, Twitter, Instagram). La divulgazione pubblica delle

violazioni può essere effettuata solo al ricorrere di determinate condizioni previste per legge, ossia nelle ipotesi in cui:

- ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non rileva la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il segnalante.

MELEAM SPA
Via Savoia, 78
00198 ROMA
Numero REA Rm1295191
P.IVA 11328491003